## IL TRIBUNALE DI BIELLA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- Dott Franco Tetto

Presidente f.f.

- Dott ssa Ilaria Benincasa

Giudice

- Dott Roberto Angelini

Giudice rel.

-nel procedimento avente ad oggetto la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata – ai sensi e per gli effetti di cui all'art 161, comma 6, L.F. (come modificato dalla L. 134/12) – in data 19.10.2012 da Tintoria Sandigliano & Leone s.r.l., con sede legale a Sandigliano (B1) in Via Gramsci n. 131, in persona dell'A.D., Sig. Carlo Aglietta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Rossotto del Foro di Torino e Filippo Canepa del Foro di Busto Arsizio (VA) ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale a Sandigliano (B1) in Via Gramsci n.131:

- -esaminati gli atti e la documentazione allegata al ricorso,
- ritenuta la propria competenza territoriale.
- riscontrata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda nei termini formulati dalla società debitrice, avendo in particolare la stessa allegato la situazione patrimoniale aggiornata al 30.6.2012, alla cui stregua risulta il possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L. F.;
- esclusa la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art 161, comma 9, L. F.;
- ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di concessione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, termine che appare ragionevole, allo stato, individuare (in assenza di procedimenti ex art. 15 L.F. perdenti) in giorni 90;
- ritenuta invece inammissibile, in quanto genericamente motivata, la richiesta di scioglimento dai contratti in corso di esecuzione formulata ai sensi dell'art. 169-his L.F.;
- dato atto dell'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero.

## p.q.m.

- -assegna alla ricorrente il termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione:
- -ordina alla ricorrente di depositare in cancelleria, con cadenza mensile, una relazione informativa avente ad oggetto l'eventuale compimento di atti gestionali di ordinaria amministrazione;
- -dichiara inammissibile la richiesta di scioglimento dai contratti in corso di esecuzione formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art 169-bis L.F.



Firmato Da: GEDDA ANNALISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2a0

Manda alla Cancelleria di dare immediata comunicazione del presente decreto alla società debitrice e al Pubblico Ministero.

Cosi deciso in Biella nella camera di consiglio del 13.11.2012.

Il Presidente f.f. Dott. Hanto Tetto

